



Scheda Tecnica relativa alla garanzia fidejussoria
(ALLEGATO "A")



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
POLIZZA FIDEJUSSORIA

| | |
|-------------------|---|
| <i>Oggetto</i> | Copertura rischi assicurativi derivanti dalla gestione post-chiusura della discarica di Genova-Scarpino – Numero C.I.G. 5861502876 |
| <i>Contraente</i> | Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A. – A.M.I.U. Genova S.p.A. |
| <i>Decorrenza</i> | 8 febbraio 2017 (ore 00.00) – 7 febbraio 2047 (ore 24.00) |

| | |
|---|----------|
| PARTI | 1 |
| PREMESSE..... | 1 |
| CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE..... | 1 |
| <i>art. 1 Oggetto e durata della garanzia</i> | <i>1</i> |
| <i>art. 2 Massimale.....</i> | <i>2</i> |
| <i>art. 3 Calcolo del premio.....</i> | <i>2</i> |
| <i>art. 4 Pagamento delle somme garantite.....</i> | <i>2</i> |
| <i>art. 5 Surrogazione</i> | <i>2</i> |
| <i>art. 6 Rivalsa</i> | <i>2</i> |
| <i>art. 7 Forma delle comunicazioni.....</i> | <i>3</i> |
| <i>art. 8 Foro Competente.....</i> | <i>3</i> |
| <i>art. 9 Tracciabilità degli oneri finanziari.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 10 Broker incaricato</i> | <i>3</i> |

PARTI

Contraente:

Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A. (in breve A.M.I.U. Genova S.p.A.) avente sede legale in Genova, Via D'Annunzio 27, c.a.p. 16121, codice fiscale, numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Genova e partita IVA 03818890109

Garante:

_____, con sede legale in _____ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ partita IVA e codice fiscale _____, e numero REA _____, autorizzata al rilascio di cauzione mediante fideiussione/polizza fideiussoria a garanzia di obbligazioni verso enti pubblici, ai sensi della normativa vigente, giusta iscrizione nell'albo imprese in data _____ al n. _____ - codice IVASS _____ - con rappresentanza fiscale in _____ Via _____ c.ap. _____

Ente Garantito

Provincia di Genova – Direzione Ambiente, ambiti naturali e trasporti servizio acqua e rifiuti – Largo F. Cattanei 3 – 16147 Genova

PREMESSE

- A. A.M.I.U. Genova S.p.A., società interamente controllata dal Comune di Genova, è proprietaria della discarica per rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi (di seguito definita anche "discarica") ubicata nel Comune di Genova in località Monte Scarpino. Con Provvedimento Dirigenziale n. 712 del 7 febbraio 2011 e s.m.i., la Provincia di Genova ha rilasciato ad A.M.I.U. Genova S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione della suddetta discarica sino al 7 febbraio 2017.
- B. a garanzia dell'adempimento degli obblighi di A.M.I.U. Genova S.p.A. derivanti dalle leggi, regolamenti e dal provvedimento di cui al punto A), ed in particolare delle prescrizioni conseguenti alla chiusura della discarica previste dall'art. 14 del D.Lgs. 36/2003, la stessa è tenuta a prestare, tra l'altro, una garanzia per i costi inerenti ad eventuali violazioni delle norme e prescrizioni, di seguito definita "garanzia".
- C. che con Delibera della Giunta Regionale n. 1014 del 03/08/2012 sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la prestazione delle garanzie ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- D. La garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria assicurativa.
- E. Il garante è a conoscenza della possibilità che la chiusura effettiva della discarica possa avvenire in data diversa rispetto a quella del 7 febbraio 2017 indicata al punto A, ed accetta tale possibilità rinunciando sin d'ora ad eccepire ogni e qualsiasi eccezione in merito a tale eventualità, non potendo in alcun modo l'impegno che la compagnia assume con la presente venir meno in conseguenza della variazione della data di chiusura della discarica.
- F. Le premesse costituiscono parte integrante della polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

art. 1 Oggetto e durata della garanzia

1. con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, il Garante si costituisce fidejussore del contraente – il quale accetta per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore dell'Ente garantito fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro

47.156.023,00.= (€ quarantasettemilionicentocinquantaseimilaventitre/00), a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla gestione post-operativa della discarica, comprese le operazioni di monitoraggio, di messa in sicurezza e bonifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, Parte Quarta, Titolo V, di bonifica del sottosuolo interessato dalla presenza di biogas e di percolato.

2. la presente polizza ha durata fissa di anni 30 (trenta) a partire dalle ore 00:00 del giorno 8 febbraio 2017 con scadenza alle ore 24:00 del giorno 07 febbraio 2047.
3. la presente garanzia si riferisce unicamente alle inadempienze del contraente agli obblighi di cui al punto B) delle PREMESSE e di cui al presente articolo, commesse nel periodo indicato in polizza.

art. 2 Massimale

La Società, fino alla concorrenza dell'ammontare di euro **47.156.023,00.=** rivalutato annualmente mediante applicazione dell'indice ISTAT-FOI a partire dal secondo anno successivo alla stipula del contratto di garanzia, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze intervenute nel periodo indicato in polizza, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per l'esecuzione delle attività di post gestione previste dalla legge.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'Ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

art. 3 Calcolo e pagamento del premio

Il premio per il periodo di durata indicato nella polizza/fidejussione, è dovuto in via anticipata, nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia. Preso atto che la polizza viene formalizzata in data antecedente la data di effetto, la compagnia acconsente ad incassare all'atto del rilascio la sola quota parte di premio pattuita con il contraente, fermo restando l'impegno di quest'ultimo ad effettuare il saldo alla data di effetto della garanzia, come indicata all'art. 1.

Il premio per la garanzia è stabilito in complessivi € _____ comprensivi di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio stesso

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso.

art. 4 Pagamento delle somme garantite

1. Il pagamento delle somme garantite, nei limiti dell'importo definito nella presente polizza, sarà eseguito dal garante entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'atto dell'Ente competente che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso, che ai sensi dell'art. 1944 del C.C., il garante non potrà formulare eccezioni di sorta, né godrà del beneficio della preventiva escussione di A.M.I.U. Genova S.p.A.
2. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso ad A.M.I.U. Genova S.p.A. e senza bisogno del preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

art. 5 Surrogazione

Il garante è surrogato, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso A.M.I.U. Genova S.p.A. ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

art. 6 Rivalsa

A.M.I.U. Genova S.p.A., i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare al garante, a semplice richiesta, quanto dallo stesso pagato all'Ente garantito, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin d'ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 C.C.

art. 7 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni al garante, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere effettuate con lettera raccomandata all'indirizzo risultante dal frontespizio della polizza stessa.

art. 8 Foro Competente

Per qualsiasi controversia che potesse insorgere conseguente alla presente polizza è esclusivamente competente il Foro di Genova.

art. 9 Tracciabilità degli oneri finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 10 Broker incaricato

Alla Società Ital Brokers S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico del Garante. Tale remunerazione, pari al 1,30% del premio offerto, sarà trattenuta all'atto dei pagamenti del premio stesso, effettuati dallo stesso Broker, alla Società ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.